

COMUNE DI SAN TAMMARO

Provincia di Caserta

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/07/2017

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	
ART. 1	Il Comune
ART. 2	Principi ispiratori e finalità
ART. 3	Territorio e sede comunale
ART. 4	Stemma e gonfalone
CAPO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE	
Sezione I[^] – Disposizioni generali	
ART. 5	Organi
ART. 6	Deliberazioni degli organi collegiali
Sezione II[^] – Il Consiglio comunale	
ART. 7	Composizione e funzioni
ART. 8	Sessioni, convocazione e verbalizzazione
ART. 9	I Consiglieri
ART. 10	Il Presidente del Consiglio Comunale
ART. 11	Diritti e doveri dei Consiglieri
ART. 12	I Gruppi consiliari
ART. 13	Le Commissioni
Sezione III[^] – Il Sindaco	
ART. 14	Funzioni
ART. 15	Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione
ART. 16	Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo
ART. 17	Deleghe ed incarichi
ART. 18	Il Vicesindaco
Sezione IV[^] - La Giunta Comunale	
ART. 19	Composizione
ART. 20	Competenze della Giunta
ART. 21	Funzionamento della Giunta comunale
ART. 22	Cessazione dalla carica di Assessore - Revoca
CAPO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	
ART. 23	Partecipazione popolare
ART. 24	Associazionismo
ART. 25	Volontariato
ART. 26	Consulta dei Quartieri e Consulta dei Ragazzi
ART. 27	Consultazioni
ART. 28	Petizioni - Istanze
ART. 29	Proposte
ART. 30	Referendum
ART. 31	Accesso agli atti – diritto di informazione
ART. 32	Pubblicità e Trasparenza
CAPO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	
ART. 33	Principi generali dell'attività amministrativa
ART. 34	Forme di gestione dei servizi pubblici
ART. 35	Forme associative
CAPO V – UFFICI E PERSONALE	
ART. 36	Principi generali sull'organizzazione degli uffici
ART. 37	Articolazione ed organizzazione degli uffici e dei servizi

ART. 38	Funzione dirigenziale	
ART. 39	Attribuzione della funzione di direzione	
ART. 40	Incarichi esterni - Collaborazioni esterne	
ART. 41	Il Segretario Comunale	
ART. 42	Organizzazione del lavoro e determinazione dei ruoli professionali	
ART. 43	Aggiornamento culturale e professionale del personale	
CAPO VI - CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA		
ART. 44	Ordinamento della contabilità comunale	
ART. 45	Diritti del contribuente	
ART. 46	Bilancio e programmazione finanziaria	
ART. 47	Il Revisori dei Conti	
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI		
ART. 48	Adeguamento dello Statuto	
ART. 49	Abrogazioni	
ART. 50	Pubblicazione – Entrata in vigore	

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di San Tammaro è un Ente Locale Autonomo, nell'ambito dell'unità della Repubblica Italiana e dei principi e delle norme stabilite dalla Costituzione, dalle leggi generali nazionali e regionali e dal presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta la Comunità di San Tammaro nei rapporti con lo Stato, con la Regione Campania, con la Provincia di Caserta, con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e nei confronti della comunità internazionale, riconoscendosi Ente democratico che crede nei valori della pace e della solidarietà. Nell'ambito degli obiettivi indicati dal presente Statuto, il Comune cura gli interessi della comunità locale e ne promuove lo sviluppo, armonizzando le proprie finalità con quelle della Regione Campania e dei Comuni limitrofi, ai quali è legato da affinità storico - culturali ed economiche.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge ed in attuazione dell'art. 114 comma 2 della Costituzione e degli art. 6 e 7 del D. Lgs. n. 267/2000. L'autonomia organizzativa e amministrativa sono garantite e regolate dal presente Statuto nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.

Art. 2

Principi ispiratori e finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della Comunità di San Tammaro, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione Repubblicana.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai principi di uguaglianza, solidarietà e pari dignità sociale della popolazione, attraverso:
 - a) la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
 - b) la promozione di attività a sostegno di un'esistenza libera e dignitosa di tutti i cittadini nonché del diritto al lavoro di tutte le persone;
 - c) il rifiuto di ogni forma di violenza fisica e psicologica;
 - d) la promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - e) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e territoriali;
 - f) la promozione dello sviluppo eco-sostenibile, al fine di garantire la crescita socio-economica e demografica attraverso un uso equo delle risorse naturali, compatibile con le capacità ricettive dell'ambiente globale;
 - g) la tutela della salute dei cittadini;
 - h) la tutela attiva della persona e della famiglia improntata alla solidarietà sociale;
 - i) la rimozione degli ostacoli che limitano il diritto allo studio ed alla cultura;
 - l) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità nonché la presenza e la partecipazione di rappresentanti di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e di enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti dal Comune;
 - m) la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale;
 - n) la promozione di attività sociali, culturali e sportive per la popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione della popolazione giovanile e anziana;
 - o) la preservazione delle tradizioni locali, ivi comprese le più significative manifestazioni popolari, quale espressione della storia e della cultura del paese;
 - p) lo svolgimento dell'attività amministrativa secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e le attribuzioni dei soggetti preposti alla gestione, al fine di soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 36,82 Km². ad una altezza media di 22 metri sul livello del mare e confina con il Comune di Capua a Nord, con i Comuni di Teverola, Casaluce, Frignano e Casal di Principe a Sud, con il Comune di Santa Maria Capua Vetere ad Est e con il Comune di Santa Maria la Fossa ad Ovest.
2. Il Municipio, sede del Comune di San Tammaro, è ubicato nel centro storico, alla via Domenico Capitelli.
3. La sede del Comune può essere trasferita in altro luogo del territorio comunale in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. La sede può essere inoltre trasferita per esigenze transitorie, per un lasso di tempo non superiore a due anni, con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "San Tammaro".
2. Il Comune ha un proprio stemma, composto da corona reale che sovrasta uno scudo raffigurante una mucca su parte di emisfero, con cielo azzurro e tre stelle a sei punte. Sotto lo scudo vi è una ghirlanda di due rami di quercia con ghiande, annodate da fiocco bianco.
3. Nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

CAPO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Sezione I^a – Disposizioni generali

Art. 5 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Fatte salve le norme di legge in materia di composizione delle Giunte e dei Consigli Comunali, negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, è garantita la presenza di entrambi i sessi.

Art. 6 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la predisposizione della documentazione relative alle proposte di deliberazione sono di competenza dei responsabili degli uffici. Le deliberazioni degli organi collegiali devono contenere quanto meno: la premessa; la motivazione; i riferimenti normativi; gli eventuali pareri, inseriti nel corpo della deliberazione; la votazione (modalità di voto e numero dei votanti); il dispositivo; l'eventuale dichiarazione di immediata eseguibilità, adottata con separata votazione.
3. La verbalizzazione delle sedute della Giunta e del Consiglio è curata dal Segretario Comunale. Quest'ultimo, tuttavia, non partecipa alle sedute quando si trovi in situazione di conflitto di interesse. In tal caso la funzione verbalizzante è svolta in via temporanea, per il tempo strettamente necessario, dal vicesegretario, se presente, ovvero dal componente del Consiglio o della Giunta più giovane d'età.
4. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario; quelli delle adunanze della Giunta dal Sindaco e dal Segretario.

Sezione II^a – Il Consiglio comunale

Art. 7 Composizione e funzioni

1. Il Consiglio comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto.
4. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito Regolamento comunale approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, compreso il Sindaco. Detto Regolamento, tra l'altro, tutela il diritto delle minoranze consiliari alla proposta, al controllo politico sugli atti della maggioranza, ad un adeguato spazio di intervento nelle discussioni e all'autonomia nella nomina di propri rappresentanti, anche attraverso meccanismi di voto separato. Le minoranze consiliari sono individuate nei Consiglieri che non hanno sottoscritto il programma del Sindaco e che non hanno dichiarato, anche in seguito, di aderirvi, nonché nei Consiglieri appartenenti alla maggioranza, ove dichiarino di ritirare la loro adesione al programma del Sindaco.
6. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, i regolamenti che non sono attribuiti specificamente alla competenza della Giunta Comunale.

7. I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 8

Sessioni, convocazione e verbalizzazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.
2. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima della data stabilita per l'adunanza; quelle straordinarie almeno tre giorni liberi prima della stessa data. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
4. La convocazione del Consiglio con indicazione dell'ordine del giorno è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale di sua iniziativa, ovvero su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
5. L'elenco degli argomenti da trattare, deve essere affisso all'Albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
6. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 72 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 48 ore prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza secondo le modalità previste dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
8. Il processo verbale di ciascuna seduta indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e i motivi del medesimo.

Art. 9

I Consiglieri

1. L'elezione, lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono disciplinati dalla Legge.
2. Le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti comunali al Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal componente più anziano di età.
3. I Consiglieri comunali hanno il diritto/dovere di partecipare alle sedute del Consiglio. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni del Consiglio per tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. Le ipotesi di impedimento e la procedura declaratoria di decadenza sono disciplinate dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 10

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge il Presidente del Consiglio a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri in carica. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta al primo scrutinio, nella stessa seduta si procede a una seconda votazione e viene eletto Presidente il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica. Qualora quest'ultima maggioranza non venga raggiunta da alcun Consigliere, viene effettuata una terza votazione e viene eletto il Consigliere che abbia conseguito la maggioranza relativa delle preferenze dei Consiglieri presenti. In ogni votazione ciascun Consigliere può esprimere la preferenza per un solo candidato.
2. Il Presidente del Consiglio rimane in carica per la durata del mandato del Sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal Consigliere Anziano individuato ai sensi del precedente art. 9 comma 2. In caso di assenza o impedimento anche

di quest'ultimo, la presidenza è assunta dal Sindaco.

4. Il Presidente cessa dalla carica, oltre che per motivate dimissioni volontarie, per revoca. La proposta di revoca, motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri in carica, viene posta in discussione non prima di venti giorni dalla presentazione al protocollo e, in ogni caso, non oltre la seconda seduta di Consiglio successiva alla sua presentazione. La votazione sulla revoca avviene a scrutinio segreto. La stessa è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.

5. Il Presidente del Consiglio nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto:

- convoca il Consiglio Comunale, lo presiede e ne dirige i lavori;
- rappresenta il Consiglio;
- assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
- concede la parola ai Consiglieri;
- proclama il risultato delle votazioni;
- valuta la congruità dei documenti presentati dai Consiglieri in relazione all'ordine del giorno;
- su invito del Sindaco, può assistere e intervenire alle sedute della Giunta comunale.

Art 11

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9 comma 3, i Consiglieri comunali, con le modalità previste dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, hanno diritto:

- di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale;
- di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione;
- di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.

2. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.

3. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione dell'assemblea e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 12

I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capi-gruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 13

Le Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti o temporanee per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Le commissioni sono composte da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Esclusivamente le commissioni di studio possono essere composte anche da componenti non Consiglieri. Nelle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai Consiglieri di minoranza.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

Sezione III^A – Il Sindaco

Art. 14

Funzioni

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente. Egli inoltre sovrintende all'andamento generale del Comune, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
3. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
4. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle Leggi e dallo Statuto. Per l'esercizio delle suddette funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Nella riunione di insediamento del nuovo Consiglio Comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 15

Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
 - a) dirige, coordina e sovrintende all'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - c) promuove iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) nell'ambito della disciplina regionale, coordina ed organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
 - f) nomina il segretario comunale, scegliendolo dall'apposito Albo;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di natura dirigenziale e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
 - h) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni garantendo la presenza di entrambi i sessi;
 - i) indice i referendum comunali;
 - j) ha la rappresentanza legale del Comune nei giudizi di qualunque natura;
 - k) svolge le altre funzioni previste da leggi e regolamenti comunali.

Art. 16

Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza urbana;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il Sindaco, inoltre, quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al

pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 17

Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori o Consiglieri l'esercizio delle proprie attribuzioni. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla Legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

2. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

3. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

4. L'atto di delega - avente forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata e il suo specifico contenuto. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce; pertanto, il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

5. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

6. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

7. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 18

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra gli Assessori ed ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo a qualsiasi causa dovuto.

2. In caso di impedimento o assenza (a qualsiasi causa dovuta) anche del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito, per le sole attività che non ammettono dilazione, dall'Assessore più anziano di età.

Sezione IV^A - La Giunta comunale

Art. 19

Composizione

1. La Giunta comunale è l'organo istituzionale di governo locale composto dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori nella misura massima prevista dalla Legge, scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, garantendo, in ogni caso, il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente soggetti che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado, nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

3. La Giunta, all'atto dell'insediamento, esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

4. Gli Assessori non componenti del Consiglio comunale (cc.dd. "Assessori esterni") partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Come i Consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 20

Competenze della Giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta:
 - a) collabora con il Sindaco nell'amministrazione attiva nel governo del Comune;
 - b) svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio e ne attua gli indirizzi generali;
 - c) svolge attività di impulso dell'attività amministrativa;
 - d) svolge attività di proposta e di programmazione nei rispettivi rami amministrativi;
 - e) adotta i regolamenti che la legge riserva alla sua competenza, quali il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e gli altri regolamenti attinenti all'organizzazione degli uffici e del personale. I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione;
 - f) autorizza la costituzione/resistenza in giudizio, demandando ai competenti uffici comunali la nomina del legale dell'Ente; nelle materie di propria competenza, decide in ordine alle transazioni di cui agli artt. 1965 e ss. del Codice Civile;
 - g) ha competenza in via residuale per tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

Art. 21

Funzionamento della Giunta comunale

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco convoca, presiede e coordina i lavori della Giunta. In caso di assenza del Sindaco, si applica l'art. 18 del presente Statuto.
3. La convocazione della Giunta è attivata con avvisi scritti, trasmessi tramite un indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario. Il Sindaco, ricorrendo a specifiche necessità d'urgenza, può sempre disporre la convocazione con modalità diverse, anche mediante comunicazione verbale o telefonica.
4. La Giunta Comunale si riunisce nella sala a ciò destinata ubicata nella sede municipale e, solo in casi eccezionali, previa determinazione del Sindaco, può riunirsi in luogo diverso ubicato nel territorio comunale, informandone gli Assessori nell'avviso di convocazione.
5. Per la validità della seduta è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti, compreso il Sindaco.
6. La Giunta delibera a maggioranza di voti favorevoli dei componenti presenti; in caso di parità tra voti favorevoli e contrari la proposta non è approvata e può essere riproposta in una seduta successiva. Quando si delibera su questioni in relazione alle quali un componente della Giunta ovvero suoi parenti o affini sino al quarto grado civile abbiano un interesse personale, l'interessato deve abbandonare la sala per rientrarvi dopo che la questione è stata discussa e votata.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono partecipare ai lavori i Responsabili di uffici comunali, cittadini (in forma singola o associata) o rappresentanti di altri Enti, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 22

Cessazione dalla carica di Assessore - Revoca

1. Gli Assessori, oltre che per cause di incompatibilità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, cessano dalla carica in caso di morte, di dimissioni volontarie, di revoca da parte del Sindaco, di decadenza e negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore, indirizzate al Sindaco, sono immediatamente efficaci ed irrevocabili a far data dalla ricezione delle stesse al Protocollo Generale del Comune. L'Assessore dimessosi volontariamente, a far data dalla ricezione delle dimissioni al Protocollo Generale, non può partecipare alla sedute della Giunta.
3. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori provvedendo, con il medesimo atto o con provvedimento successivo (comunque di non oltre 10 giorni dalla revoca), alla nomina dei sostituti. La revoca è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente al nominativo del nuovo Assessore.
4. In ogni caso di cessazione dalla carica di un componente della Giunta, il Sindaco provvede entro dieci giorni alla nomina del nuovo Assessore, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta

successiva alla nomina. Nelle more della sostituzione dell'Assessore cessato, gli atti adottati dalla Giunta sono legittimi qualora venga assicurato il rispetto del medesimo quorum costitutivo previsto dal precedente art. 21 comma 5, senza tenere conto dell'intervenuta cessazione.

CAPO III **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

Art. 23

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa,
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel processo di formazione del procedimento amministrativo.

Art. 24

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici in denaro o in natura, secondo modalità stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 25

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita civile e sociale, all'assistenza delle fasce deboli della popolazione a rischio di emarginazione e alla tutela dell'ambiente.

Art. 26

Consulta dei Quartieri e Consulta dei Ragazzi

1. Il Comune di San Tammaro istituisce la Consulta dei Quartieri e la Consulta dei Ragazzi quali organismi di collegamento tra le istituzioni comunali e i cittadini residenti con funzioni propositive e consultive.
2. La Consulta dei Quartieri ha le seguenti principali finalità:
 - facilitare il mantenimento di legami con il territorio tra i residenti dei quartieri e l'Amministrazione Comunale;
 - portare a conoscenza degli uffici comunali le problematiche dei cittadini;
 - promuovere l'esame di temi di interesse locale.
3. La Consulta dei Ragazzi, della quale possono fare parte i cittadini residenti aventi età compresa tra i quattordici e i venti anni compiuti, ha le seguenti principali finalità:
 - rappresentare all'Amministrazione Comunale esigenze, problematiche ed interessi della comunità giovanile;
 - avvicinare i ragazzi di San Tammaro alla politica ed alle Istituzioni locali.
4. Le modalità di nomina dei membri della Consulta dei Quartieri e della Consulta dei Ragazzi e il funzionamento dei predetti organismi sono demandati ad apposito regolamento comunale. Non possono far parte delle Consulte:
 - il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5;
 - il coniuge e i parenti e gli affini entro il secondo grado dei predetti soggetti;
 - i dipendenti del Comune.
5. Presidente di diritto della Consulta dei Quartieri è il Presidente del Consiglio Comunale.
6. Per la partecipazione alle Consulte non è previsto alcun gettone di presenza.

Art. 27

Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono disciplinate in apposito regolamento.

Art. 28

Petizioni - Istanze

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva, attraverso petizioni, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione è diretta al Sindaco il quale, ottenuto eventualmente, ove ritenuto necessario, un parere tecnico da parte degli uffici competenti, entro 20 giorni dal ricevimento la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 cittadini residenti nel territorio comunale, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, con modalità idonee a permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 cittadini residenti nel territorio comunale, ciascun Consigliere può richiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia portato in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, da convocarsi comunque non oltre 30 giorni.
7. Al di fuori delle ipotesi disciplinate nei commi precedenti, chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifiche problematiche o ad aspetti dell'attività amministrativa. La risposta, motivata, deve essere fornita entro 30 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza.

Art. 29

Proposte

1. Qualora almeno 100 cittadini residenti nel territorio comunale avanzino al Sindaco proposte per l'adozione di atti deliberativi di competenza della Giunta o del Consiglio comunale in modo sufficientemente dettagliato, senza ingenerare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti i pareri da parte dei Responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta corredata dei pareri, all'organo competente.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e può adottare le proprie determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Gli atti di cui al comma precedente sono pubblicati ai sensi di legge e, inoltre, sono comunicati formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 30

Referendum

1. L'indizione di referendum in tutte le materie di competenza comunale può essere richiesta:
 - a) dal Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) su proposta di cinque elettori residenti nel Comune di San Tammaro sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - in materia di tributi locali e tariffe,
 - concernenti elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze a altre questioni riguardanti singole persone;
 - in materia di stato giuridico ed economico del personale;
 - in materia di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria i seguenti atti amministrativi:

- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali disciplinanti il funzionamento di organi e uffici dell'Ente;

- il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi.
- 3. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, fatte salve le esclusioni previste al precedente comma 2.
- 4. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
- 5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione, tale da non ingenerare equivoci e da prevedere solo due possibili risposte: *si* o *no*.
- 6. Per la validità del referendum è richiesta la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il risultato è quello espresso dalla maggioranza dei voti.
- 7. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
- 8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
- 9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono adottare atti e/o decisioni difformi da essa.

Art 31

Accesso agli atti – diritto di informazione

1. Ciascun cittadino ha diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale secondo quanto previsto dalla legge e con le modalità stabilite dai regolamenti comunali in materia.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione aventi rilevanza esterna, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza delle persone.

Art. 32

Pubblicità e Trasparenza

1. La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, costituisce garanzia per la tutela delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.
2. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli sotto la propria responsabilità.
3. Il Comune assicura il rispetto dei principi di trasparenza, in via ordinaria e prioritaria, attraverso la pubblicazione di atti, informazioni e notizie rilevanti sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

CAPO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 33

Principi generali dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità, di efficacia, di semplicità e non aggravamento delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e gli uffici comunali sono tenuti a concludere tempestivamente i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.

Art. 34

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legislazione vigente.
2. I servizi pubblici devono essere organizzati e gestiti in modo da assicurare:
 - a) l'uguaglianza tra tutti i cittadini;
 - b) il soddisfacimento delle esigenze e del rispetto dei diritti dei cittadini;
 - c) l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini;
 - d) l'effettiva accessibilità da parte di tutti con particolare attenzione alle categorie deboli;
 - e) la qualità e la quantità delle prestazioni con riferimento ai migliori standard raggiungibili con le moderne tecnologie.
3. La scelta della forma di gestione dei servizi è stabilita dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione in relazione alla natura del servizio e agli interessi pubblici da perseguire.
4. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve specificare nella motivazione:
 - la produzione di beni e le attività costituenti l'oggetto del servizio, nonché le finalità rispondenti al pubblico interesse;
 - la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e gestionali perseguiti;
 - gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi;
 - le ragioni della forma di gestione scelta.

Art. 35

Forme associative

1. Il Comune, allo scopo di perseguire una più efficiente ed economica gestione di funzioni e servizi di competenza, promuove la costituzione e la partecipazione a forme associative con altri Enti secondo le modalità previste dalla Legge.
2. Gli atti costitutivi, le convenzioni e gli statuti devono esplicitare le finalità pubbliche perseguite dalla forma associativa prescelta.

CAPO V UFFICI E PERSONALE

Art. 36

Principi generali sull'organizzazione degli uffici

1. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità e separazione tra attività di programmazione e controllo degli organo di governo e attività di gestione dell'apparato burocratico, secondo le linee fondamentali ed i criteri di organizzazione approvati dal Consiglio Comunale.

2. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta Comunale nel rispetto della legge e del presente Statuto, determina i procedimenti idonei a concretizzare i principi ed i criteri di cui al precedente comma, tenendo conto delle esigenze dell'utenza, della massima valorizzazione delle risorse umane e della necessaria flessibilità organizzativa.

Art. 37

Articolazione ed organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e i regolamenti ad esso connessi, anch'essi di competenza della Giunta Comunale, nel rispetto della Legge e dei principi definiti nel presente Statuto, disciplinano:

- la struttura organizzativa e l'organigramma del Comune, prevedendo la suddivisione dei Settori (unità organizzative di massima dimensione) in Servizi ed Uffici; a ciascun Settore è preposto, di norma, un Responsabile titolare di posizione organizzativa;
- la dotazione organica dell'Ente, intesa come strumento dinamico di programmazione e gestione delle risorse umane, articolata per categorie e profili professionali;
- i compiti del Segretario Comunale e delle figure apicali;
- diritti e doveri dei dipendenti comunali;
- l'organo di valutazione, costituito dal Nucleo di Valutazione in forma collegiale, salvo diversa determinazione regolamentare;
- la valutazioni della performance individuale del personale e di quella organizzativa delle diverse unità organizzative del Comune e dell'Ente nel suo complesso;
- le modalità e di accesso all'impiego;
- le ipotesi di incompatibilità per cumulo di impieghi e incarichi;
- i procedimenti disciplinari.

Art. 38

Funzione dirigenziale

1. La funzione dirigenziale è svolta dai Responsabili di Settore dell'Ente, i quali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente (alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte), nonché della correttezza dell'azione amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. I Responsabili, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici da essi diretti, nella gestione delle risorse umane e materiali loro assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari. I compiti, le prerogative, le responsabilità e i doveri dei Responsabili di Settore sono definiti dalla Legge e dettagliati nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 39

Attribuzione della funzione di direzione

1. L'attribuzione di ciascun incarico di funzioni dirigenziali può essere conferito al personale dipendente dell'Amministrazione in possesso di idonea qualifica funzionale, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e della capacità professionale del singolo dipendente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, con le modalità previste dalla

Legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. L'attribuzione dell'incarico e della responsabilità di direzione spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.

Art. 40

Incarichi esterni - Collaborazioni esterne

1. E' possibile provvedere alla copertura di posti di responsabili di servizio o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio e per obiettivi determinati, con convenzioni a termine, sono consentite collaborazioni esterne ai sensi dell'art. 110, comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 secondo le modalità sancite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 41

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare nominato ed assegnato con le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Segretario Comunale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali o conferitigli dal Sindaco e assiste gli organi del Comune nell'azione amministrativa.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Enti Locali per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario comunale.

5. Fermo restando l'obbligo di procedere alla nomina di un Segretario titolare secondo quanto previsto al comma 1, il Sindaco, sentito il Segretario comunale, può designare un vicesegretario, individuandolo in uno dei funzionari apicali di ruolo dell'Ente in possesso di un titolo di laurea idoneo all'accesso alla carriera di Segretario comunale. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 42

Organizzazione del lavoro e determinazione dei ruoli professionali

1. L'organizzazione del lavoro e i criteri che presiedono alla determinazione dei ruoli professionali hanno come fondamento e come finalità la piena valorizzazione professionale, la responsabilizzazione ed il coinvolgimento attivo del personale dipendente.

Art. 43

Aggiornamento culturale e professionale del personale

1. Per il perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza e della puntuale organizzazione dei servizi, il Comune promuove iniziative volte all'aggiornamento culturale e professionale del personale dipendente.

CAPO VI CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 44

Ordinamento della contabilità comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla Legge, dal regolamento di contabilità dell'Ente approvato dal Consiglio Comunale, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, in conformità alle norme del presente Statuto.
2. Il servizio di tesoreria comunale è disciplinato dalle norme di legge in materia e dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 45

Diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge n. 212/2000 ("Statuto del contribuente") e, in particolare mirano a garantire:
 - a) la più ampia informazione del contribuente su disposizioni, procedure e mezzi di tutela relativi ai tributi comunali;
 - b) la massima chiarezza degli atti del procedimento tributario;
 - c) i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti fra contribuente ed Amministrazione.

Art. 46

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione finanziaria, l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio di previsione, redatto secondo i principi stabiliti dalla legge ed approvato dal Consiglio Comunale in seduta ordinaria.
2. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio lo schema di bilancio secondo tempi e modalità definiti dalla Legge e dal regolamento di contabilità.
3. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel Rendiconto di Gestione del Comune, redatto in conformità alle disposizioni di legge.
4. La mancata approvazione nei termini degli atti di cui ai commi che precedono comportano le conseguenze previste dalla legge.

Art. 47

Il Revisori dei Conti

1. Il Comune ha un Revisori dei Conti, nominato con le modalità e tra i soggetti stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità e, a tal fine, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
3. Il Revisore dei Conti adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e risponde della veridicità delle attestazioni rilasciate. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Adeguamento dello Statuto

1. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.
2. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'articolo 6 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. Ai fini del calcolo del quorum richiesto da quest'ultima norma, si conteggia anche il Sindaco e si applica l'arrotondamento con criterio aritmetico, per cui, in caso di cifra decimale uguale o inferiore a 50 l'arrotondamento viene effettuato per difetto; in caso di cifra decimale superiore a 50 l'arrotondamento viene effettuato per eccesso.

Art. 49

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute in regolamenti comunali incompatibili con le norme del presente Statuto sono abrogate dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente Statuto abroga integralmente e sostituisce il precedente Statuto approvato con delibera consiliare n. 89 del 21.12.1999 e successivamente modificato con delibere consiliari n. 2 del 25.01.2000 e n. 8 del 28.06.2013.

Art. 50

Pubblicazione – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni da tale affissione.